

PROCEDURE TRA BANCA D'ITALIA E CONSOB IN MATERIA DI ESERCIZIO DELLA VIGILANZA SUI SISTEMI MULTILATERALI DI NEGOZIAZIONE ALL'INGROSSO

La Banca d'Italia e la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("Consob"):

PREMESSO CHE:

- ai sensi dell'articolo 77-*bis*, comma 2, lettera a), b) e c), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, "Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria", e successive modificazioni ed integrazioni (nel seguito TUF) la Consob: *i*) può chiedere ai soggetti che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione l'esclusione o la sospensione degli strumenti finanziari dalle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione; *ii*) può chiedere ai soggetti che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione tutte le informazioni che ritenga utili per i fini di cui al comma 2, lettera a), del medesimo articolo; *iii*) vigila, al momento dell'autorizzazione e in via continuativa, che le regole e le procedure adottate dai sistemi multilaterali di negoziazione siano conformi alle disposizioni comunitarie;
- ai sensi dell'articolo 77-*bis*, comma 3, del TUF la Consob, salvo quando ciò possa causare danni agli interessi degli investitori o all'ordinato funzionamento del mercato, richiede la sospensione o l'esclusione di uno strumento finanziario dalle negoziazioni in un sistema multilaterale di negoziazione nei casi in cui tale strumento finanziario sia ammesso alle negoziazioni in un mercato regolamentato e sia stato oggetto di provvedimento di sospensione o esclusione da parte di autorità competenti di altri Stati membri;
- ai sensi dell'articolo 77-*bis*, comma 6, del TUF le attività di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo sono svolte dalla Banca d'Italia, sentita la Consob, quando le stesse riguardano i sistemi multilaterali all'ingrosso di titoli di Stato;

CONSIDERATO CHE:

- vi sono sistemi multilaterali di negoziazione all'ingrosso nel cui ambito sono ammessi alle negoziazioni sia titoli di Stato sia strumenti finanziari diversi dai titoli di Stato;
- ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del TUF, la Banca d'Italia e la Consob collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni, senza potersi opporre il segreto d'ufficio;
- è opportuno coordinare l'esercizio delle funzioni di vigilanza al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti gestori di sistemi multilaterali di negoziazione all'ingrosso,

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

1. Qualora nell'ambito del medesimo sistema multilaterale di negoziazione all'ingrosso vengano ammessi alle negoziazioni sia titoli di Stato sia strumenti finanziari diversi dai titoli di Stato, ciascuna delle due Autorità (Banca d'Italia e Consob) comunica preventivamente all'altra:

- a) ogni richiesta di esclusione o sospensione degli strumenti finanziari dalle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione che intende effettuare ai sensi dell'art. 77-bis, comma 2, lettera a), e comma 3, del TUF;
- b) ogni richiesta di informazioni al soggetto gestore del sistema multilaterale di negoziazione finalizzata all'esclusione o alla sospensione, ai sensi dell'art. 77-bis, comma 2, lettera a), e comma 3, del TUF, degli strumenti finanziari dalle negoziazioni sul sistema, nonché, appena disponibili, le informazioni ricevute, ove ritenute d'interesse dell'altra Autorità.

2. Le comunicazioni di cui al punto 1 avvengono con l'utilizzo dei mezzi più idonei ad assicurare un tempestivo scambio di informazioni, in considerazione delle caratteristiche di urgenza delle richieste di esclusione o sospensione degli strumenti finanziari dalle negoziazioni.

3. La Banca d'Italia e la Consob, nell'esercizio delle rispettive competenze, si impegnano a identificare e a discutere problematiche di interesse regolamentare e procedurale per una o entrambe le Autorità che possano avere un impatto sul funzionamento del sistema multilaterale all'ingrosso in cui sono negoziati sia titoli di Stato sia strumenti finanziari diversi dai titoli di Stato. A tale fine, la Banca d'Italia e la Consob si impegnano a coordinare gli interventi di vigilanza sulle regole e sulle procedure di funzionamento dei sistemi multilaterali di negoziazione all'ingrosso effettuati ai sensi dell'art. 77-bis, comma 2, lettera c), del TUF, al fine di assicurare unitarietà e coerenza dell'azione di vigilanza in materia.

Roma, 30 luglio 2012

PER LA BANCA D'ITALIA

IL DIRETTORE GENERALE
Fabrizio Saccomanni

PER LA CONSOB

IL DIRETTORE GENERALE
Gaetano Caputi